

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1973)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1982
(V. Stampato n. 3375)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 luglio 1982*

**Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a
carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del
Ministero degli affari esteri**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati in una tabella da emanarsi secondo le modalità stabilite nel terzo comma del presente articolo, sono ammessi al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa, la quale può includere anche enti che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscono di contributo finanziario dello Stato.

Non vanno inclusi nella tabella gli enti che operano nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo per i quali si provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, salvo che per le attività di natura internazionale estranee al settore della cooperazione per lo sviluppo.

La tabella è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere motivato delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Tali attività devono esplicitarsi in almeno uno dei seguenti settori:

- 1) formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;

2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;

3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse modalità di cui al terzo comma.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati, si intendono abrogate, ad eccezione di quelle che subordinano l'erogazione del contributo statale alla dimostrazione, da parte degli enti, di beneficiare di finanziamenti provenienti da altre fonti non statali.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge.

La relazione prevista dal successivo articolo 3, ultimo comma, deve contenere espressa menzione di tali iniziative e programmi e delle ragioni che hanno giustificato la concessione dei contributi straordinari.

Art. 3.

Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nella forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella il Ministero degli affari esteri vigila

sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri e al Ministero del tesoro i bilanci preventivi e consuntivi, redatti e deliberati dagli organi d'amministrazione competenti nei termini e secondo le disposizioni del titolo I del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, con una relazione illustrativa dei modi di impiego dei contributi statali, nonchè le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza, e a prevedere un rappresentante del Ministero vigilante nel collegio sindacale o nell'organo di revisione.

Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 1, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dagli enti inclusi nella tabella.

Art. 4.

Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Ove nel termine fissato nel decreto di cui al precedente comma le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento. In tale caso le misure dei contributi fissate in tabella possono essere modificate, secondo le procedure di cui all'articolo 1, nei limiti dell'importo del contributo soppresso.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, concernenti gli enti di cui alla tabella, sono unificati in un solo capitolo.

Lo stanziamento del detto capitolo, così come determinato dal primo comma del presente articolo, è incrementato ulteriormente di lire 1.765 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1982.

All'onere di lire 1.765 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede: quanto a lire 1.708.000.000 con il netto ricavo della cessione di monete commemorative o di serie speciali autorizzate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, e quanto a lire 57.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando quanto a lire 12.000.000 l'accantonamento predisposto per « Aumento del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe » e quanto a lire 45.000.000 l'accantonamento predisposto per « Proroga del contributo al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le eventuali modifiche dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma, in conseguenza della modifica triennale della tabella, hanno luogo con la legge annuale di bilancio.